DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 171 del giorno 25/11/2026

OGGETTO: Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco Naturale Regionale del Vulture. - APPROVAZIONE -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. 28/94 che disciplina l'individuazione, la classificazione, l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette in Basilicata.

VISTA la L.R. n. 28 del 20/11/2017 con la quale è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";

VISTO il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 con il quale è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;

VISTO il D.P.G.R. n. 202500291 del 03/12/2025 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture nella persona dell'Ing. Giovanni Di Bello;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario esercita, a norma del citato D.P.G.R., le funzioni di gestione dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti strumentali;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del giorno 21/01/2026, avente ad oggetto: "Modifica Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 22/05/2024 come modificata dalla Deliberazione n. 18 del 19/05/2025 -Attribuzione competenze per materie – Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e Responsabile del Procedimento ex artt. 4 e segg. della L. 241/1990";

DATO ATTO che è Responsabile del Procedimento il dipendente arch. Leonardo Cloroformio, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, l'assenza di cause di conflitto di interesse con il provvedimento in corso di adozione;

****

VISTA la L. 394/91 e s.m.i. "Legge-quadro sulle aree protette";

VISTA la legge Nazionale di riferimento n. 157/92, recepita con la L.R. 2/95, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la L.R. 20/2008, con particolare riferimento all'art. 55, comma 2, e al relativo Regolamento Regionale di attuazione in materia di indennizzo dei danni derivanti da sinistri stradali causati dalla fauna selvatica;

CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali dell'Ente Parco rientra la gestione dei rapporti con le attività agro-silvo-pastorali e la tutela della sicurezza della circolazione stradale all'interno dell'area

protetta, anche attraverso misure di prevenzione e mitigazione dei conflitti tra le attività antropiche e la fauna selvatica;

VISTO l'art. 15, comma 4, della L. 394/91 e s.m.i., il quale stabilisce che l'Ente Parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agro-forestale e alle attività produttive ricadenti all'interno del perimetro dell'area protetta, rinviando a un apposito regolamento le modalità di accertamento, valutazione e liquidazione;

CONSIDERATO che, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco, di cui all'art. 11 della citata L. 394/91, si rende necessario dotare l'Ente di uno strumento normativo interno aggiornato, trasparente ed efficace per disciplinare l'istruttoria delle istanze risarcitorie;

RILEVATO che, fin dall'avvio dell'operatività dell'Ente Parco, il territorio del Vulture ha registrato una crescente pressione da parte della fauna selvatica, in particolare degli ungulati (cinghiali, cervi e caprioli), sulle colture agricole di pregio, sui castagneti da frutto, sui vigneti e sulla rete viaria pubblica;

RICHIAMATI gli art. 19 e 26, della sopracitata L. 157/92, che disciplinano rispettivamente gli interventi di controllo della fauna selvatica e le modalità di risarcimento dei danni da essa prodotti;

VISTO il "Piano di Controllo e Gestione della popolazione dei cinghiali nel Parco Naturale Regionale del Vulture", quale strumento operativo principale attraverso cui l'Ente persegue l'obiettivo di ridurre e contenere la pressione della fauna selvatica sul territorio;

CONSIDERATO che si rende necessario coordinare strettamente le misure di prevenzione attiva - tra cui l'adozione di dispositivi dissuasori e l'attivazione di punti di prelievo selettivo (cosiddetti "picchetti") o girate indirizzate rispettivamente al controllo e alla movimentazione dei branchi presenti - con le procedure di indennizzo;

DATO ATTO che il precedente Regolamento, allegato al Decreto Commissariale n. 001 del 10/01/2019, necessita di un aggiornamento al fine di stabilire criteri puntuali e oggettivi per l'istruttoria delle istanze pervenute a codesti uffici;

CONSIDERATO che si rende necessario definire con chiarezza gli obblighi e le responsabilità preventive in capo ai proprietari e/o ai conduttori dei fondi, in modo da prevenire incertezze interpretative e contenziosi sulle richieste di risarcimento, nonché adeguare franchigie, massimali e scaglioni di indennizzo, alle risorse effettivamente stanziate nel bilancio di previsione dell'Ente;

VISTO lo schema di Disciplinare allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale che definisce l'ambito di applicazione, le fattispecie ammesse ad indennizzo, i casi di esclusione, gli obblighi preventivi sui sistemi di dissuasione, nonché le modalità di accertamento, valutazione e liquidazione degli indennizzi per i danni alle produzioni agro-forestali e per i sinistri stradali causati da ungulati selvatici;

RITENUTO di dover approvare, a tal fine, il nuovo allegato Disciplinare, che abroga e sostituisce il precedente Regolamento, allegato al Decreto Commissariale n. 001 del 10/01/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di approvare** l'allegato Disciplinare recante "Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco Naturale Regionale del Vulture", con il relativo allegato, che abroga e sostituisce il Regolamento, allegato al Decreto Commissariale n. 001 del 10/01/2019, ritenendo che lo stesso Disciplinare è da intendersi avere natura transitoria e approvato nelle more della predisposizione del Regolamento del Parco:
   - All. 1 - Modello richiesta danni colture agro-forestali;
   - All. 2 - Modello richiesta autorizzazione misure prevenzione;
   - All. 3 - Autodichiarazione vigneti;
3. di stabilire che l'entrata in vigore dello stesso è successiva alla sua pubblicazione;
4. **di notificare, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, il presente provvedimento con l'allegato Disciplinare** all'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio online dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" a norma del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Il presente Decreto avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Giovanni Di Bello

GIOVANNI DI BELLO
25/11/2026 16:29:12 UTC+0100

Signed with NamirialSign

$$$

DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E QUADRO NORMATIVO

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente disciplinare, nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 11 della L. 394/91, regola, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della stessa legge, le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco, Naturale Regionale del Vulture, come perimetrato e delimitato dalla Legge Regionale della Basilicata 20 novembre 2017, n. 28.
2. Alle spese relative alla liquidazione dei danni si fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi stanziati in apposito capitolo del bilancio di previsione ordinario dell'Ente Parco, la cui dotazione finanziaria complessiva, parametrata e adeguata al prevedibile fabbisogno storico delle richieste, è annualmente determinata, approvata e rimodulata dagli organi direttivi dell'Ente medesimo.
3. Ai sensi della normativa vigente, non sono in alcun modo indennizzabili o liquidabili altre tipologie di danni patrimoniali, diretti o indiretti, causati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco, al di fuori di quelli espressamente e tassativamente codificati nel presente articolato.

ART. 2 - TIPOLOGIE DI DANNI AMMESSI AD INDENNIZZO

1. L'Ente Parco provvede all'indennizzo esclusivamente a valere sulle seguenti ed esplicite fattispecie di danno:

   a) Danni diretti causati alle colture agricole in attualità di coltivazione, nonché alle produzioni forestali ed ai sistemi di impianto ad esse collegati;

   b) Danni diretti causati ai rimboschimenti artificiali fino a tre anni dall'impianto, che comportino la comprovata necessità di sostituzione parziale o totale della piantumazione originaria danneggiata. L'ammontare dell'indennizzo è strettamente commisurato al costo di mercato della messa a dimora delle sostituzioni; l'Ente Parco si riserva comunque la facoltà di proporre al soggetto danneggiato la fornitura diretta delle piantine in sostituzione del risarcimento pecuniario;

   c) Danni a carico dei castagneti da frutto e delle colture specializzate a vigneto, regolati e tutelati secondo lo statuto speciale e i criteri di cui al successivo Articolo 7 del presente regolamento;

   d) Danni derivanti da incidenti e sinistri stradali causati dall'impatto accidentale con esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di ungulati protette o controllate, della tipologia individuata nel successivo Articolo 8 del presente testo.

ART. 3 - FATTISPECIE DI ESCLUSIONE E RIGETTO DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo non è dovuto e le relative istanze saranno rigettate dagli uffici competenti, nelle seguenti ipotesi:

a) Qualora, in sede di sopralluogo tecnico da parte del personale incaricato del Parco, venga accertata la palese o parziale mancata esecuzione delle ordinarie pratiche agronomiche, di conduzione e di coltivazione del fondo, ovvero venga riscontrata l'utilizzazione o la presenza sul suolo di sostanze tossiche, nocive o diserbanti chimici non compatibili con il regime di tutela dell'area protetta ai sensi dell'art. 11, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 394/91;

b) Qualora in sede di accertamento venga appurato che le colture o i frutti oggetto della denuncia di danno siano stati parzialmente o interamente raccolti, alterati, manomessi o modificati prima del sopralluogo, impedendo la corretta quantificazione del danno;

c) Danni ad impianti di essenze arboree, a frutteti e a colture agrarie realizzati con contributi pubblici (regionali, statali o comunitari), ove non sia stata prevista, nel progetto originario, un'adeguata opera di protezione, recinzione e prevenzione attiva dei danni, ovvero quando la stessa sia stata prevista ma non risulti successivamente adottata, installata o mantenuta in piena efficienza dal beneficiario;

d) Danni alle produzioni agricole di particolare pregio o a carattere intensivo (quali drupacee, pomacee, fichi e olive da mensa con consistenza superiore a 100 piante; uva da tavola, coltivazioni orticole e leguminose superiori ad un'estensione aziendale di Ha. 00.25.00) per le quali non siano state adottate idonee ed efficienti misure di protezione attiva, preventivamente concordate o autorizzate dall'Ente Parco;

e) Danni provocati alle tartufaie coltivate o controllate per le quali non siano state adottate idonee misure di recinzione o protezione chimico-olfattiva, preventivamente autorizzate dall'Ente Parco;

f) Danni strutturali ai boschi o ai rimboschimenti che abbiano superato i tre anni dal momento della messa a dimora;

g) Danni ai boschi cedui ed ai prodotti da essi derivanti in via diretta o indiretta;

h) Danni a carico dei prodotti naturali delle querce (ghiande) presenti spontaneamente al suolo;

i) Danni causati da specie di volatili e roditori largamente diffuse in tutto il territorio regionale e nazionale, la cui presenza nel perimetro dell'area protetta non sia pertanto ascrivibile al particolare regime di tutela e conservazione vigente nel Parco;

j) Danni arrecati a colture agrarie denunciate al di fuori del loro normale e naturale ciclo di produzione stagionale o biologico;

k) Danni a carico di prati naturali, pascoli permanenti e superfici a cotica erbosa spontanea non coltivata;

l) Danni la cui stima economica complessiva ed accertata d'ufficio risulti inferiore alla soglia di franchigia amministrativa fissata in € 50,00.

SEZIONE II – PROCEDURE OPERATIVE PER I DISSUASORI E SELECONTROLLO

ART. 4 - DISCIPLINA RESTRITTIVA DEI DISSUASORI, GEOLOCALIZZAZIONE GPS E PROCEDURA PREVENTIVA OBBLIGATORIA

1. L'indennizzo per danni alle colture agricole e agro-forestali è esclusivamente subordinato all'adozione preventiva di idonei sistemi di protezione e dissuasione.
2. Le richieste di indennizzo devono essere necessariamente corredate da idonea documentazione che attesti che il proprietario, conduttore o affittuario del fondo ove le culture agricole e agro-forestali insistono, abbia preventivamente avviato la procedura amministrativa di autorizzazione ed installazione dei sistemi di dissuasione e che le stesse siano perfettamente funzionanti al momento del danno. Non saranno prese in considerazione le richieste manchevoli della suddetta documentazione e non sarà possibile successiva integrazione.
3. La procedura amministrativa circa l'autorizzazione e l'installazione dei sistemi di dissuasione prevede che il richiedente debba presentare formale istanza all'Ente Parco, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di indennizzo, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio del naturale ciclo di raccolta della coltura interessata, compilando l'apposito modulo di richiesta (All. 2 - Modello richiesta autorizzazione misure prevenzione), disponibile nella sezione "Documentazione > Modulistica" del sito web dell'Ente https://www.parcovulture.it/. A corredo dell'istanza, il richiedente ha l'obbligo di allegare le schede tecniche ufficiali dei dispositivi di dissuasione che intende installare, attestanti le specifiche costruttive, le emissioni sonore o visive e la conformità alle normative CE vigenti**.** Prima dell'accensione e della messa in funzione dei dispositivi dissuasori (siano essi acustici, visivi, meccanici o elettronici), il personale tecnico del Parco deve procedere all'accertamento preventivo della reale funzionalità e dell'idoneità tecnica degli strumenti proposti. All'atto dell'istanza, il richiedente ha l'obbligo tassativo di trasmettere, all'indirizzo PEC dell'Ente (**protocollo@pec.parcoregionalevulture.it**) l'esatta localizzazione geografica di ciascun dispositivo di dissuasione mediante l'indicazione delle coordinate GPS.

4. L'Ente Parco, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, potrà effettuare in autonomia verifiche ispettive, campionamenti e sopralluoghi, al fine di testare la persistente efficienza meccanica, elettrica o elettronica dei dispositivi e la loro perfetta corrispondenza con la mappa delle coordinate GPS depositate presso gli uffici. La riscontrata inosservanza delle prescrizioni, lo spegnimento doloso o colposo degli impianti, l'assenza di manutenzione o lo spostamento dei dispositivi dalle coordinate GPS autorizzate comporteranno la decadenza immediata da ogni diritto all'indennizzo e il rigetto delle istanze pendenti.
5. L'ammontare dell'indennizzo liquidabile è soggetto a decurtazione percentuale in ragione della tipologia e dell'efficacia dei sistemi di dissuasione o delle misure di prevenzione posti in essere dal richiedente a tutela delle colture/del patrimonio, purché risultino correttamente mantenuti ed efficienti al momento del sopralluogo. Di seguito si riportano le aliquote di riduzione:
    a) **Recinzioni elettrificate temporanee o semipermanenti**: riduzione del **20%** dell'indennizzo liquidabile;
    b) **Repellenti olfattivi naturali o piante barriera**: riduzione del **70%** dell'indennizzo liquidabile;
    c) **Dissuasori acustici o luminosi**: riduzione del **80%** dell'indennizzo liquidabile.
6. L'Ente Parco potrà attivare sul fondo o nelle aree limitrofe appositi picchetti di intervento operativo sul campo (punti di prelievo selettivo) o girate indirizzate rispettivamente al controllo e alla movimentazione dei branchi di fauna presenti. L'attivazione e l'esecuzione di tali picchetti operativi dovranno avvenire in conformità con le linee guida, le tempistiche ed i contingenti numerici stabiliti dal vigente "Piano di Controllo e Gestione della popolazione dei cinghiali nel Parco Naturale Regionale del Vulture".
7. Qualora, a seguito dell'attivazione dei picchetti operativi, i selecontrollori o il personale coadiutore incaricato dall'Ente registrino e verbalizzino un quadro di sistematiche mancate catture sul campo, esplicitamente motivate dall'assoluta assenza oggettiva di fauna selvatica nell'area sottoposta a monitoraggio e dall'assenza di passaggio della stessa, l'indennizzo liquidabile subirà un abbattimento d'ufficio. In tale specifica fattispecie, l'indennizzo scenderà inderogabilmente al 30% dell'importo totale accertato dalla perizia estimativa redatta dall'Ente, accertata l'efficacia deterrente assoluta del sistema installato.

ART. 5 - CRITERI DI ACCERTAMENTO, SOPRALLUOGHI E LIQUIDAZIONE DEL DANNO AGRICOLO

1. Le domande di indennizzo per le colture agricole danneggiate devono essere presentate all'Ente Parco, a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo@pec.parcoregionalevulture.it**, unicamente tramite la compilazione della modulistica (All. 1 - Modello richiesta danni colture agro-forestali) scaricabile dal sito web dell'Ente https://www.parcovulture.it/ nella sezione "Documentazione > Modulistica", **entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del presunto danno.** Alla domanda deve essere allegata la documentazione catastale (visura ed estratto di mappa aggiornati a data non anteriore a sei mesi) ed il fascicolo aziendale emesso dal Centro Assistenza Agricola (CAA) competente.

2. L’accertamento del danno viene eseguito dai tecnici del Parco entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della domanda di indennizzo. L'operazione avviene in contraddittorio con il richiedente, il quale ha l'obbligo di rendersi reperibile e facilitare l'individuazione del fondo. Il verbale di sopralluogo, sottoscritto dalle parti, costituisce accettazione formale della stima. In caso di disaccordo o mancata sottoscrizione, il danneggiato può presentare una perizia estimativa di parte, redatta da un professionista abilitato, entro il termine perentorio di 20 giorni dall'esecuzione del sopralluogo.
3. L'indennizzo relativo ad ogni singola pratica è calcolato applicando un contributo percentuale a scaglioni sulla mancata produzione vendibile dell'annata, secondo la seguente tabella ufficiale dell'Ente:

Danno Accertato e Valutato alle Produzioni Agricole (€)	**Percentuale di Indennizzo e Criterio di Calcolo**
Fino ad € 250,00	**100%** dell'importo accertato
Da € 251,00 a € 1.500,00	**70%** partendo da un indennizzo minimo di € 250,00
Da € 1.501,00 a € 2.500,00	**60%** partendo da un indennizzo minimo di € 1.050,00
Da € 2.501,00 a € 3.500,00	**50%** partendo da un indennizzo minimo di € 1.500,00
Da € 3.501,00 a € 5.000,00	**40%** partendo da un indennizzo minimo di € 1.750,00
Superiore a € 5.001,00	**30%** partendo da un indennizzo minimo di € 2.000,00

4. In ogni caso, l'indennizzo massimo erogabile relativo ad una singola ditta o codice fiscale non potrà superare il tetto massimo invalicabile di € 6.000,00 per i danni al patrimonio agro-forestale complessivo nell'arco dell'anno solare.
5. La liquidazione dell'indennizzo avviene con provvedimento dell'Ente, **previa istruttoria della documentazione presentata non soggetta ad integrazione**, entro centoventi giorni dall'accertamento definitivo, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. In caso di carenza temporanea di fondi nell'esercizio finanziario corrente, gli indennizzi saranno liquidati con priorità entro il primo semestre dell'esercizio finanziario successivo.
6. La mancata produzione dei dati o la presentazione di documentazione incompleta, comportano la decadenza dal diritto di indennizzo.

ART. 6 - VALUTAZIONE DELL’INDENNIZZO

1. I danni al patrimonio agro-forestale sono valutati dall'Ente Parco sulla base di indagini di mercato comparative e utilizzando come base i valori e i mercuriali ufficiali fissati dalle Camere di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competenti.
2. L’indennizzo è calcolato sulla base dell’entità del danno accertato dall’Ente Parco.

SEZIONE III - STATUTI SPECIALI E REGOLAMENTI SPECIFICI

ART. 7 - DISCIPLINA SPECIALE PER I CASTAGNETI DA FRUTTO E PER LE COLTURE A VIGNETO

1. In virtù del pregio economico, storico e paesaggistico delle produzioni tipiche del territorio del Vulture, le coltivazioni a castagneto da frutto e le colture specializzate a vigneto godono di uno statuto speciale di tutela e risarcimento all'interno del Parco. Le tutele, i requisiti di conduzione colturali, i limiti e le scadenze temporali si applicano in modo del tutto identico e parificato sia ai castagneti da frutto sia ai vigneti commerciali.
2. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, il castagneto da frutto ed il vigneto devono risultare in accertata attualità di coltura. Entrambi devono essere regolarmente sottoposti alle ordinarie e straordinarie cure agronomiche del sottofila e dell'interfilare, incluse potature di mantenimento, ripuliture, lavorazione o inerbimento controllato del suolo, rimozione del legno infetto o cariato e trattamenti fitosanitari obbligatori.
3. Per poter accedere ai benefici dell'indennizzo, le colture a castagneto o a vigneto devono possedere un'estensione minima aziendale pari ad almeno 10 piante o ceppi, anche se geograficamente suddivisi o accorpati su particelle catastali diverse non contigue, purché ricadenti nella titolarità della medesima ditta richiedente.
4. I vigneti e i castagneti da frutto regolarmente censiti sono derogati dalle limitazioni generiche dimensionali e quantitative di cui all'Articolo 3, lettera d del presente testo, a condizione tassativa che il richiedente sia in totale regola con l'attivazione preventiva della procedura dei dissuasori geolocalizzati GPS, **ivi incluso il rispetto del termine e delle modalità di presentazione dell'istanza e delle relative schede tecniche di cui all'Articolo 4, commi 2-3,** e con il correlato monitoraggio dei picchetti d'intervento di cui all'Articolo 4, comma 5.
5. Per entrambe le colture speciali (vigneti e castagneti da frutto), il termine perentorio e ultimo per la presentazione della denuncia d'ufficio dei danni stagionali subiti è fissato inderogabilmente al **20 Novembre** di ogni anno solare. Le domande pervenute successivamente a tale data saranno dichiarate inammissibili.
6. La presentazione della domanda di indennizzo avviene con le stesse modalità previste dall'art. 5, comma 1 del presente Disciplinare. Per i vigneti di estensione superiore a 1.000 mq, è necessario allegare alla richiesta di indennizzo il modello di autodichiarazione (All. 3 - Autodichiarazione vigneti) compilato, disponibile sul sito web dell'Ente https://www.parcovulture.it/ nella sezione "Documentazione > Modulistica".

ART. 8 - SINISTRI STRADALI E IMPATTI CON UNGULATI SELVATICI

1. In recepimento del regolamento regionale di attuazione dell'art. 55, comma 2, della Legge Regionale 6 agosto 2008, n. 20, l'Ente Parco provvede all'indennizzo dei danni subiti dai veicoli a seguito sinistro stradale causato da fauna selvatica, esclusivamente all'interno dell'area protetta e su strade pubbliche o aperte al pubblico transito (con espressa ed assoluta esclusione delle strade private o vicinali).
2. Ai fini dell'accesso al contributo risarcitorio, l'espressione "fauna selvatica" è limitata esclusivamente alle specie di ungulati selvatici presenti nell'area protetta, individuate nelle specie di: Cinghiale, Cervo e Capriolo.
3. Gli indennizzi stradali saranno liquidati a favore dei soggetti richiedenti in misura non superiore al 60% del danno materialmente accertato e documentato, e comunque entro il limite massimo e invalicabile di € 3.000,00 per singolo sinistro.
4. Il proprietario del veicolo coinvolto ha l'obbligo di presentare formale istanza all'Ente Parco, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 giorni dall'accadimento dell'evento, allegando tassativamente:
   - copia del documento d'identità e della patente;
   - copia della carta di circolazione del veicolo;
   - rilievi fotografici dei danni e del luogo;
   - preventivo analitico emesso da officina iscritta all'albo o perizia asseverata;
   - l'obbligatorio verbale di incidente redatto nell'immediatezza del fatto dalle Autorità di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale o Guardia di Finanza) che attesti il nesso causale del danno al veicolo da fauna selvatica.
5. Sono dichiarate inammissibili le istanze con documentazione mancante o incompleta.

SEZIONE IV - PRIVACY, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SOTTOSCRIZIONI

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ADEGUAMENTO AL GDPR

1. In conformità con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e del decreto legislativo nazionale di adeguamento, tutti i dati personali, sensibili, catastali e finanziari raccolti d'ufficio tramite le istanze e i verbali di sopralluogo saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse all'istruttoria amministrativa, alla quantificazione estimativa e alla liquidazione economica degli indennizzi previsti dal presente testo.
2. I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei e sistemi informatici protetti da idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o accessi non autorizzati da parte di terzi. I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al

completamento della pratica e secondo i termini di legge per la conservazione degli atti amministrativi ed economico-contabili dell'Ente. Al cittadino richiedente sono garantiti in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, limitazione e opposizione previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E APPLICAZIONE

1. Il presente disciplinare abroga e sostituisce ogni precedente disposizione interna emessa dall'Ente in materia di indennizzi per danni da fauna selvatica. Esso diventa pienamente esecutivo ed efficace decorsi i termini di legge dalla sua pubblicazione ufficiale nell'Albo Pretorio online del Parco e nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente disciplinare, si applicano in via sussidiaria le disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia di aree protette, tutela della biodiversità e procedimenti amministrativi.